



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Tel. 035-387.240 - Fax 035-387.894 - Numero Verde 800.350.035

e-mail: segreteria.polizia@provincia.bergamo.it

DIRETTIVA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA ATTUATO DAI SOGGETTI AUTORIZZATI L.R. 20/02 - L.R. 32/14 - D.G.P. 476 DEL 31/10/2011

ANNO 2015

NORME GENERALI

ART.1 - PRINCIPI E FINALITÀ

Regione Lombardia con Legge Regionale n. 32 del 4/12/2014 "Modifiche alla Legge Regionale 7 ottobre 2002, n. 20 Eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)" ha integrato la normativa in essere sul controllo numerico della specie, ponendosi l'obiettivo di eradicare la nutria dal territorio lombardo, attribuendo rilevanti funzioni a Province e Comuni e prevedendo di predisporre, entro il mese di marzo 2015, un Programma regionale triennale di eradicazione della nutria con indicazione di linee guida per le attività in capo ai comuni e alla destinazione delle carcasse delle nutrie prelevate.

La norma transitoria di cui all'art. 2 della citata Legge Regionale n. 32/14 prevede che "Al fine di dare continuità all'attività di contenimento della specie in atto sul territorio regionale, fino all'approvazione dei piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della presente legge, le Province attuano sul territorio regionale le azioni con le modalità stabilite dai Piani di contenimento provinciali in vigore alla data del 21 agosto 2014 e compatibili con quanto disposto dalla presente legge. Gli operatori in possesso di autorizzazione o abilitazione provinciale valida alla data del 21 agosto 2014 possono esercitare l'attività di contenimento ed eradicazione secondo le modalità stabilite negli atti autorizzativi o abilitativi emessi dalle province fino alla scadenza, salvo revoca".

L'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. n. 20/02, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 32/14, recita che i comuni "autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".

La Provincia di Bergamo, in merito alla possibilità di interrimento delle carcasse delle nutrie abbattute, ha acquisito dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL di Bergamo, parere igienico sanitario, prot. n. 6183 del 19/01/2015, nel quale, richiamato il Regolamento CE n. 1069/2009, si evidenzia che "Di norma tali materiali (carcasse di nutrie) possono essere smaltiti tramite Ditte autorizzate al trattamento o al recupero di materiali di categoria 1 (livello di rischio superiore) o di categoria 2. In deroga a quanto sopra l'Autorità competente (Sindaco), ai sensi dell'art. 19 del Reg. CE 1069, può consentire lo smaltimento mediante sotterramento in loco, dei materiali di categoria 2: **in zone alle quali è praticamente impossibile accedere** o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta **o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di**

raccolta sproporzionati". In tal caso, ai sensi del Reg. CE 142/2011, allegato VI capo III sez. 1.3, il sotterramento è effettuato in modo da garantire che tali sottoprodotti di origine animale siano sotterrati:

- a) *in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi (vengono, di norma, prescritti almeno 50 cm. di copertura previo cospargimento con disinfettanti tipo calce, creolina ...);*
- b) *in una discarica autorizzata o in altro sito senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentano rischi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione o gli animali, oppure che sono nocivi a causa del rumore o dell'odore.*

Ciò premesso, nelle more della predisposizione dei provvedimenti regionali e dell'organizzazione sul territorio provinciale di punti di conferimento delle carcasse di nutria presso centri di smaltimento autorizzati o dei centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, si ritiene possibile la prosecuzione delle misure di contenimento della nutria da parte dei soggetti già autorizzati alla data del 21 agosto 2014, a condizione che:

- lo smaltimento delle carcasse avvenga mediante il conferimento diretto alle ditte autorizzate al trattamento o al recupero dei sottoprodotti di origine animale rientrante nella categoria 2, individuate e convenzionate con la Provincia;
- i Sindaci interessati alla presenza della nutria adottino apposita ordinanza motivata che autorizzi i soggetti operanti all'interramento delle carcasse delle nutrie abbattute sul territorio comunale secondo le citate prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinario.

Attraverso le azioni di contenimento la Provincia intende:

- preservare la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e la tutela delle specie faunistiche autoctone che l'elevata presenza di questa specie alloctona avente carattere invasivo può pregiudicare, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- salvaguardare il territorio dai danni che la nutria arreca mediante lo scavo di gallerie, utilizzate come siti di rifugio e riproduzione, che provoca la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- contenere i danni arrecati dalla nutria alle coltivazioni;
- ridurre il potenziale pericolo al traffico veicolare rappresentato dal fatto che il reticolo idrografico dove sono presenti le nutrie si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali.

ART. 2 - COMPETENZE

Servizio Caccia e Pesca della Provincia:

- ❑ realizzare i corsi per Operatori di cui al successivo art. 4 capoverso 2°;
- ❑ istituire e tenere aggiornato l'Albo degli operatori di cui al successivo art. 7, notificando alla Prefettura, Questura ed alle Forze di Polizia i nominativi degli operatori;
- ❑ ricevere le richieste di intervento da parte delle Istituzioni e delle Organizzazioni Professionali Agricole;
- ❑ elaborare i dati quantitativi e qualitativi degli abbattimenti informandone la Regione Lombardia;
- ❑ stabilire la data di inizio e fine delle operazioni di controllo in relazione all'applicazione dei metodi ecologici di contenimento;

Corpo di Polizia Provinciale:

- ❑ informare il Servizio Caccia e Pesca della presenza di situazioni critiche sul territorio riconducibili all'eccessiva presenza di nutrie;
- ❑ coordinare e controllare l'attività dei soggetti autorizzati durante gli interventi di controllo;
- ❑ attuare il controllo selettivo delle nutrie, mediante interventi diurni e notturni;
- ❑ relazionare al Servizio Caccia e Pesca sull'esito degli interventi;
- ❑ procedere annualmente al censimento della popolazione di nutrie

A.T.C. 'Pianura Bergamasca':

In base al Protocollo gli organi direttivi dell'ATC hanno la responsabilità operativa degli operatori faunistici abilitati attraverso l'esercizio delle seguenti funzioni:

- ❑ organizzare e coordinare l'attività e gli interventi degli ausiliari faunistici, curando le comunicazioni agli stessi;
- ❑ trasmettere al Corpo di Polizia Provinciale la programmazione settimanale delle uscite di ciascuna squadra entro il venerdì della settimana precedente;
- ❑ curare la rendicontazione degli abbattimenti implementando il data base della Polizia Provinciale col resoconto degli abbattimenti effettuati la settimana precedente;
- ❑ segnalare alla Provincia qualsiasi novità relativa al coordinamento degli ausiliari faunistici, proponendo, ove necessario la cancellazione o sospensione dall'Albo;
- ❑ collaborare con la Polizia Provinciale al censimento annuale della popolazione di nutrie.

Associazioni Venatorie:

- ❑ organizzare l'attività dei rispettivi agenti volontari;
- ❑ raccogliere le segnalazioni di uscita degli agenti volontari e trasmetterle ogni venerdì della settimana precedente alla Polizia Provinciale;
- ❑ assicurare che gli agenti volontari comunichino al Corpo di Polizia Provinciale l'esito degli abbattimenti entro il martedì successivo.

ART. 3 - SPECIE OGGETTO DI CONTROLLO

Nutria (*Myocastor coypus*), non è previsto un quantitativo massimo di prelievo annuale trattandosi di piano con finalità di **eradicazione**.

ART. 4 - SOGGETTI AUTORIZZATI

Come disposto dalla normativa vigente il controllo è attuato da:

- 1) personale del Corpo di Polizia Provinciale,
- 2) Polizie Locali,
- 3) agenti venatori volontari della Provincia e delle Associazioni Venatorie con decreto di nomina a guardia giurata in corso di validità.
- 4) guardie dipendenti dalle Aziende Faunistico-Venatorie, con decreto di nomina a guardia giurata in corso di validità.

Per l'uso delle armi lunghe gli operatori di cui ai punti 2) - 3) e 4) devono essere muniti di licenza valida per l'esercizio venatorio, copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso di armi, valevole anche per le operazioni di controllo numerico di specie invasive autorizzate dalla Provincia, anche fuori dalla stagione venatoria.

- 5) dai proprietari e conduttori dei fondi agricoli già autorizzati alla data del 21 agosto 2014, in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di regolare licenza per l'esercizio venatorio e copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso di armi, valevole anche per le operazioni di controllo numerico di specie invasive autorizzate dalla Provincia, anche fuori dalla stagione venatoria. **I proprietari e conduttori dei fondi agricoli che inoltrano richiesta di partecipazione ai piani di contenimento, saranno autorizzati solo dopo specifico corso di formazione.**
- 6) dagli ausiliari faunistici in possesso di regolare licenza per l'esercizio venatorio e copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso di armi, valevole anche per le operazioni di controllo numerico di specie invasive autorizzate dalla Provincia, anche fuori dalla stagione venatoria, espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica e iscritti all'Albo provinciale di cui al successivo articolo 7.

Per ottenere la qualifica di "Ausiliare Faunistico" è necessario:

- ❑ essere in possesso della licenza di caccia da almeno 6 anni;
- ❑ essere titolare di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi o infortuni derivante dall'uso delle armi di cui all'art.12, comma 8, della Legge 157/92, valevole anche

per operazioni di controllo debitamente autorizzate dalla Provincia, anche al di fuori del periodo di caccia;

- aver superato l'apposito corso di preparazione;
- **non aver oblato, patteggiato o riportato condanne penali per violazioni di cui all'art. 30 della L. 157/92, e/o per reati connessi alla detenzione o all'uso improprio delle armi, e non avere in corso procedimenti penali per le medesime fattispecie a far data dal 1° gennaio 2007;**

Dopo la definizione delle Linee guida e del Programma regionale triennale di controllo, potranno essere autorizzati dalla Provincia a partecipare alle azioni di controllo le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i cacciatori, purchè siano in possesso di licenza di caccia in corso di validità, indipendentemente dalla data di rilascio, di copertura assicurativa e che abbiano partecipato a specifico corso di preparazione alla gestione faunistica.

I soggetti di cui al presente articolo sono pertanto suddivisi in:

1. **ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo di Polizia Provinciale;**
2. **ufficiali, sottufficiali e agenti delle Polizie Locali;**
3. **agenti venatori volontari** della Provincia di Bergamo che operano per conto della Polizia Provinciale;
4. **agenti venatori volontari** delle Associazioni Venatorie riconosciute che operano per conto delle rispettive Associazioni;
5. **proprietari e conduttori di fondi agricoli** limitatamente ai terreni di proprietà o in affitto;
6. **ausiliari faunistici**, espressamente autorizzati dalla Provincia e iscritti all'albo di cui al successivo art. 7, che operano per conto dell'A.T.C. "Pianura Bergamasca";
7. **guardie dipendenti delle Aziende Faunistiche Venatorie**, esclusivamente all'interno della Azienda;
8. **guardie giurate, operatori della vigilanza idraulica, cacciatori**, che abbiano partecipato a specifico corso di preparazione alla gestione faunistica, dopo la definizione delle Linee guida e del Programma regionale triennale di controllo.

ART. 5 - ARMI E MEZZI UTILIZZABILI

Il personale del Corpo di Polizia Provinciale e delle Polizie Locali si avvale delle armi in dotazione. Per il controllo mediante abbattimento da parte degli altri soggetti autorizzati sono consentite:

- armi comuni da sparo a canna liscia;
- trappolaggio, con successivo abbattimento dell'animale con armi ad aria compressa o fucile di piccolo calibro;

L'uso delle **trappole** è concesso a tutti i soggetti autorizzati al controllo della nutria. Gli assegnatari delle trappole, individuati dai comuni o dall'A.T.C. devono essere comunicati alla Provincia.

I soggetti catturati dovranno essere soppressi secondo le modalità sopra indicate senza arrecare inutili sofferenze

L'impiego delle gabbie-trappola per la cattura delle nutrie è consentito a tutti i soggetti autorizzati al controllo della nutria che ne facciano richiesta alla Provincia.

La soppressione delle nutrie catturate dovrà attuarsi in luogo appartato, in maniera eutanasica, mediante l'impiego di pistola ad aria compressa di potenza inferiore a 7,5 Joule o con fucile di piccolo calibro come da nota I.S.P.R.A. prot. n. 0040859 del 14/10/2013.

Il controllo della nutria tramite gabbia-trappola può attuarsi nel corso dell'intero arco annuale.

Gli affidatari di gabbie-trappola devono attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel Protocollo di Comodato sottoscritto con la Provincia e di seguito allegato e, al fine di consentire una puntuale rendicontazione delle catture, devono evidenziare che le nutrie sono state catturate mediante tali mezzi.

Si sottolinea che l'uso e la detenzione delle gabbie-trappola sono vietati dalla normativa vigente, fatta eccezione per quelle fornite in comodato d'uso dalla Provincia, dai Comuni, o

dalla Associazione Coldiretti di Bergamo o dall'A.T.C. e munite di sigillo numerato indicante l'Ente proprietario.

Non è consentito l'acquisto o la costruzione artigianale delle gabbie-trappola da parte di privati. Il controllo con arma da fuoco senza l'uso delle gabbie può essere effettuato tutto l'anno dai soli appartenenti alla Polizia Provinciale e alle Polizie Locali.

Dopo la definizione delle Linee guida e del Programma regionale triennale di controllo, e secondo direttive di utilizzo che verranno successivamente emanate:

- armi da lancio individuale;
- gassificazione controllata;
- metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica,
- ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato da I.S.P.R.A. o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale,

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI INTERVENTO

- **Il personale del Corpo di Polizia Provinciale** opera laddove risulti prioritaria l'azione di controllo, anche tenendo conto delle segnalazioni raccolte attraverso la Sala Operativa;

- **Il personale delle Polizie Locali** opera sul territorio di competenza;

- **Gli agenti volontari** attuano gli interventi di controllo sul territorio provinciale in virtù dell'esperienza maturata nel corso degli anni;

- **I proprietari e conduttori dei fondi agricoli** possono intervenire **esclusivamente** sui terreni di proprietà o in affitto;

- **Gli ausiliari faunistici** di cui al punto 6) dell'art. 4, sono organizzati in squadre composte da dieci operatori per ogni comune ricadente nel territorio dell'A.T.C. Pianura Bergamasca.

Ogni squadra è rappresentata da un Caposquadra con funzione di coordinatore che risponde e funge da referente con l'ATC e con la Provincia di Bergamo.

Per l'attuazione degli interventi di controllo devono essere contemporaneamente presenti sul territorio almeno 3 componenti della squadra.

Ciascuna squadra è autorizzata ad effettuare gli abbattimenti sul territorio del comune di appartenenza; sono inoltre autorizzati gli interventi nei comuni confinanti con quello di appartenenza, solo previo accordo tra i rispettivi Capisquadra e comunicazione all'ATC.

L'A.T.C. Pianura Bergamasca è autorizzato alla formazione e alla gestione diretta di due "squadre volanti" da impiegare nei comuni dell'Ambito.

I nominativi dei componenti le due "squadre volanti" dovranno essere comunicati al Corpo di Polizia Provinciale.

I Capisquadra dovranno comunicare all'ATC la programmazione delle uscite previste per la settimana seguente, nei tempi e con le modalità stabilite dai Comitati di Gestione, in modo da garantire la trasmissione delle uscite entro il venerdì al Corpo di Polizia Provinciale.

Tra i compiti dei caposquadra vi è quello della verifica del possesso dei requisiti degli ausiliari impiegati e componenti della propria unità operativa, tra cui la licenza e la copertura assicurativa;

- **Le guardie dipendenti delle Aziende faunistiche venatorie** operano esclusivamente all'interno dell'Azienda.

Per le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i cacciatori che potranno essere autorizzati dalla Provincia, dopo la definizione delle Linee guida e del Programma regionale triennale di controllo, seguiranno specifiche direttive.

Tutti i soggetti autorizzati, ad esclusione delle Polizie Locali, dovranno aderire al servizio "SMS" al fine di ricevere le istruzioni impartite dalla Provincia in tempo reale.

ART. 7 - ALBO DEGLI AUSILIARI FAUNISTICI



Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Provincia istituisce l'Albo degli Ausiliari Faunistici, suddiviso in sezioni per ogni ATC/CA.

In esso sono riportate le generalità dell'operatore, il numero e la data di rilascio del porto d'armi e la squadra di appartenenza.

ART. 8 - TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

La Provincia rilascia un apposito tesserino di riconoscimento ad ogni ausiliario faunistico che dovrà sempre portare durante gli interventi sul territorio ed esibire, qualora richiesto, agli organi di vigilanza.

Il tesserino ha le seguenti caratteristiche:

 PROVINCIA DI BERGAMO Settore Agricoltura Caccia e Pesca Servizio Faunistico Ambientale	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Imposta di bollo già assolta agli atti</div>	PROVINCIA DI BERGAMO Settore Agricoltura Caccia e Pesca Servizio Faunistico Ambientale
Cognome e Nome	Num. Tesserino	IL TITOLARE DELLA PRESENTE E' AUTORIZZATO, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMI 3 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 16.08.93 N.26 E SUCC. MOD. ED INT., AD ATTUARE I PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHTA, APPROVATI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI ABBATTIMENTO
Luogo di nascita		Data rilascio
Data di nascita		Il Dirigente Dott. Alberto Cigliano
Residenza		

Il presente documento è valido solo se accompagnato da documento d'identità

ART. 9 - COMPITI DEGLI AGENTI VOLONTARI DELLA PROVINCIA, DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE E DEGLI AUSILIARI FAUNISTICI

Oltre all'abbattimento degli esemplari di fauna oggetto di intervento, rientrano tra i compiti degli agenti volontari della Provincia, delle Associazioni Venatorie e degli Ausiliari Faunistici anche la partecipazione ai censimenti delle specie oggetto di controllo e delle specie preda, nonché la collaborazione con la Provincia e con l'ATC per l'attuazione di interventi dissuasivi.

ART. 10 - NORME COMPORTAMENTALI

Il controllo della fauna selvatica e domestica inselvatichita non è azione di caccia, ma intervento necessario e di pubblica utilità.

Gli interventi si attuano secondo le direttive impartite dalla Provincia o fornite dalle prescrizioni di eventuali ordinanze sindacali; di conseguenza i soggetti incaricati non possono intraprendere azioni ed iniziative di carattere personale.

Nelle seguenti zone:

- **SIC, ZPS istituiti sul territorio provinciale;**
- **RISERVE NATURALI (Fontanile di Brancaloneone);**
- **RISERVE NATURALI DEI PARCHI REGIONALI:**

gli interventi di controllo numerico di cui alla presente direttiva non sono consentiti, salvo specifica autorizzazione degli Enti Gestori.

Ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica è **vietato sparare con armi da fuoco nel raggio di 100 metri** da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro ed **a distanza inferiore a 50 metri** da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, consortili o vicinali ad uso pubblico.

È altresì **vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri** in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posto di lavoro, da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, consortili o vicinali ad uso pubblico, di funivie, filovie, ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame del periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

È inoltre **vietato sparare a meno di 100 metri** da macchine agricole in funzione e **da distanza inferiore a 150 metri**, in direzione.

Il mancato rispetto delle norme sopra riportate comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente, nonché i periodi di sospensione di cui alla tabella allegata.

L'abbattimento di fauna diversa da quella prescritta nelle disposizioni di servizio comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 30 della Legge 157/92 e delle eventuali sanzioni accessorie.

Sono esentati dal rispetto delle distanze di cui sopra i soggetti elencati ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 4. Costoro dovranno tuttavia usare la massima attenzione a non creare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o di danneggiamento di animali, cose o mezzi.

Constato che le nutrie, risalendo i canali, raggiungono zone abitate arrecando possibile pregiudizio alla salute umana, è consentito intervenire su detta specie, anche nei contesti urbani, esclusivamente agli appartenenti alla Polizia Provinciale, alle Polizie Locali e agli agenti volontari della Provincia e delle Associazioni Venatorie, previa comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale.

Gli animali abbattuti e i bossoli non devono essere abbandonati sul terreno.

ART. 11 - PERIODO E ORARI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di controllo della nutria possono essere effettuati nel periodo compreso tra il mese di marzo e il 15 agosto (compreso) di ciascun anno, fatta eccezione per il trappolaggio che è consentito durante tutto l'anno.

Eventuali interventi che si renderanno necessari oltre tale periodo saranno messi in atto esclusivamente dal Corpo di Polizia Provinciale e dalle Polizie Locali che potranno avvalersi delle guardie venatorie volontarie, queste ultime sono autorizzate alle attività di contenimento anche nei mesi di gennaio e febbraio.

Il periodo di attuazione dei piani di controllo viene suddiviso in settimane: la settimana inizia il lunedì e termina la domenica successiva.

Gli abbattimenti da parte dei soggetti autorizzati di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 4 possono essere attuati esclusivamente da un ora prima del sorgere del sole ad un ora dopo il tramonto.

Interventi in ore notturne sono consentiti **esclusivamente** al personale della Polizia Provinciale o delle Polizie Locali e agli agenti volontari provinciali con l'ausilio del faro.

ART. 12 - COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DEI CAPI ABBATTUTI

Il Caposquadra degli **ausiliari faunistici** dovrà compilare la scheda relativa agli abbattimenti settimanali effettuati e trasmetterla tempestivamente all'ATC per l'aggiornamento costante degli abbattimenti. Lo stesso dicasi per i gestori delle gabbie-trappola. Il Comitato di Gestione dell'ATC **deve comunicare entro ogni martedì** al Corpo di Polizia Provinciale l'aggiornamento dei capi abbattuti nella settimana precedente.

La consegna delle schede di registrazione dei prelievi effettuati dagli **agenti volontari** della Provincia e delle Associazioni Venatorie deve avvenire con cadenza settimanale, direttamente al Corpo di Polizia Provinciale, entro ogni martedì.

I **proprietari e conduttori dei fondi agricoli** devono comunicare alla Provincia il numero di nutrie abbattute o catturate con gabbia-trappola con cadenza mensile.

Dovranno essere rendicontati anche i capi prelevati in attuazione di eventuali ordinanze contingibili ed urgenti emesse dai Sindaci.

ART. 13 - GIUBBINO AD ALTA VISIBILITÀ

Durante le operazioni di controllo della fauna gli ausiliari faunistici, i proprietari/conduttori dei fondi agricoli, le guardie giurate, gli operatori di vigilanza idraulica e i cacciatori dovranno obbligatoriamente indossare il gilet ad alta visibilità di colore giallo/arancio, al fine di uniformare l'immagine degli operatori e renderli facilmente riconoscibili a chiunque.

Sono esentati dall'obbligo gli appartenenti alla Polizia Provinciale e Polizie Locali, gli agenti volontari e le guardie delle Aziende Faunistiche che indossano la divisa dell'Ente o dell'Associazione di appartenenza.

ART. 14 - INOSSERVANZA DELLA DIRETTIVA DA PARTE DEGLI AUSILIARI FAUNISTICI

L'inosseranza delle prescrizioni di cui alla presente direttiva comporta, oltre che le eventuali sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa vigente, il ritiro del tesserino all'atto del controllo.

La Provincia valuterà successivamente, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa, la durata del periodo di sospensione o l'eventuale cancellazione dall'Albo degli Operatori di cui all'art. 7, anche su segnalazione dell' ATC.

<u>VIOLAZIONE</u>	<u>VIOLAZIONE / SANZIONE</u>	<u>RITIRO TESSERA DI RICONOSCIMENTO</u>	<u>DURATA SOSPENS.</u>
Interventi in ZPS, SIC, RISERVE NATURALI	Direttiva operatori art. 10 Penale	Si	Cancellaz. dall'Albo
Invalidità della licenza	Penale	Si	Cancellaz. dall'Albo
Invalidità dell'assicurazione	Direttiva operatori art. 4	Si	1 anno
Uso di armi non consentite	Direttiva operatori art. 5 Penale	Si	Cancellaz. dall'Albo
Abbattimento di specie non consentite	Direttiva operatori art. 3 Penale	Si	Cancellaz. dall'Albo
Mancato rispetto distanze di sicurezza	Direttiva operatori art. 10	Si	2 mesi
Sparo a meno di 150 m. in direzione di case, strade ecc.	Direttiva operatori art. 10	Si	1 mese
Attività oltre l'orario	Direttiva operatori art. 11	Si	2 mesi
Mancata segnalazione uscita	Direttiva operatori art. 6	Si	1 mese
Uscita in meno di 3 operatori	Direttiva operatori art. 6	Si	1 mese
Uscita in comune non confinante	Direttiva operatori art. 6	Si	2 mesi
Uscita in comune confinante senza accordo	Direttiva operatori art. 6	Si	2 mesi
Mancanza del tesserino di riconoscimento	Direttiva operatori art. 8	No	15 giorni
Abbandono di bossoli	Disposizioni particolari direttiva operatori	No	15 giorni in caso di reiterazione
Abbandono di animali abbattuti	Disposizioni particolari direttiva operatori	No	15 giorni
Mancato uso del giubbino ad alta visibilità	Direttiva operatori art. 13	Si	1 mese
Uscita durante il periodo di sospensione	Applicazione normativa sulla caccia	No	Cancellaz. dall'Albo

ART. 15 - INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CACCIA E ARMI DA PARTE DEI PROPRIETARI/CONDUTTORI DEI FONDI AGRICOLI

Non possono essere ammessi alle operazioni di controllo i proprietari o i conduttori dei fondi agricoli che hanno oblatto, patteggiato o riportato condanne penali per violazioni di cui all'art. 30 della Legge 157/92 e/o per reati connessi alla detenzione o all'uso improprio delle armi o che hanno in corso procedimenti penali per le medesime fattispecie.

ART. 16 - NORME COMPORTAMENTALI ED IGIENICO SANITARIE

Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni necessarie affinché le operazioni di contenimento avvengano nella massima sicurezza, sia per gli operatori impegnati che verso i terzi.

In particolare l'ATC, le Associazioni Venatorie e le Aziende Faunistiche vigileranno affinché gli operatori da essi coordinati adottino le precauzioni necessarie ed utilizzino i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti.

Dovranno essere scrupolosamente rispettate le regole igienico-sanitarie nel maneggiare tutti gli animali abbattuti (ad esempio facendo uso di guanti usa e getta, trasporto con contenitori monouso ermetici ossia sacchi a tenuta) e avendo cura di provvedere allo smaltimento delle carcasse con le modalità di cui alla presente direttiva.

I Presidenti dell'ATC e delle Associazioni vigileranno sul rispetto di tali prescrizioni da parte, rispettivamente, degli ausiliari faunistici e delle guardie volontarie.

ART.17 MODALITA' DI SMALTIMENTO

Nelle more della predisposizione dei provvedimenti regionali e dell'organizzazione sul territorio provinciale di punti di conferimento delle carcasse di nutria presso centri di smaltimento autorizzati o dei centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, lo smaltimento delle carcasse deve avvenire:

- **mediante il conferimento diretto alle ditte autorizzate** al trattamento o al recupero dei sottoprodotti di origine animale rientrante nella categoria 2, individuate e convenzionate con la Provincia;
- **mediante interrimento delle carcasse** solo nei territori dei Comuni in cui i Sindaci adottino ordinanza motivata che autorizzi all'interrimento delle nutrie abbattute, secondo le prescrizioni contenute nelle ordinanze stesse.

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Numero Verde: 800.350.035

SERVIZIO CACCIA E PESCA
Numero Verde: 800.277.736

Norme per la gestione della gabbia-trappola

- Il trappolaggio all'interno dei Siti Rete Natura 2000, delle Riserve Naturali e dei Parchi Naturali Regionali non è ammesso, salvo approvazione di appositi accordi con gli Enti Gestori;
- la trappola dovrà essere collocata su sito non soggetto a pubblico passaggio, di proprietà o in conduzione del comodatario e gestita con ogni cautela in modo da garantire l'incolumità delle persone addette o di terzi, nonché di evitare danni a beni pubblici o privati, nonché collocata in luogo che ne permetta un continuo ed efficace controllo;
- il comodatario curerà l'attivazione delle gabbie con esca alimentare ed il corretto funzionamento della trappola ispezionandola almeno una volta al giorno o due volte nel periodo estivo;
- in caso di cattura di animali diversi dalla nutria il comodatario provvederà all'immediata liberazione con particolare riferimento alle specie protette;
- La soppressione delle nutrie catturate dovrà attuarsi in luogo appartato, in maniera eutanasica, mediante l'impiego di pistola ad aria compressa di potenza inferiore a 7,5 Joule o con fucile di piccolo calibro come da nota I.S.P.R.A. prot. n. 0040859 del 14/10/2013.
- Lo smaltimento delle carcasse deve avvenire mediante:
 - il conferimento diretto alle ditte autorizzate al trattamento o al recupero dei sottoprodotti di origine animale rientrante nella categoria 2, individuate e convenzionate con la Provincia
 - mediante interrimento solo per i territori in cui vige specifica autorizzazione del Sindaco con apposita ordinanza motivata, secondo le prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL di Bergamo citate all'art. 1 della direttiva tecnica
- il comodatario avrà cura di rendicontare alla Provincia, con cadenza mensile, il numero delle nutrie catturate a segreteria.polizia@provincia.bergamo.it o a mezzo fax al numero 035.387894;
- l'impiego della pistola ad aria compressa di potenza inferiore a 7,5 Joule non richiede il possesso della licenza di porto d'armi che è al contrario prevista in caso di uso del fucile di piccolo calibro;
- nel caso si intenda avvalersi del fucile di piccolo calibro, oltre alla licenza di caccia è necessario essere muniti di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso di armi, valevole anche per le operazioni di controllo numerico di specie invasive autorizzate dalla Provincia, anche fuori dalla stagione venatoria;
- dovranno essere scrupolosamente rispettate le regole igienico-sanitarie nel maneggiare gli animali facendo uso di guanti usa e getta e degli altri dispositivi di protezione individuale;
- eventuali spostamenti delle gabbie-trappola in nuovi siti dovranno essere autorizzati dalla Provincia;
- la Provincia si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'operato dei comodatari, anche al fine del rispetto della vigente normativa in materia di maltrattamento di animali;

Il mancato rispetto delle norme sopra riportate comporta l'annullamento del presente protocollo e conseguentemente del comodato d'uso, nonché solleva la Provincia da ogni responsabilità relativa alla gestione della trappola.

Letto, confermato e sottoscritto

Bergamo, li _____

Il Comodatario

Il Dirigente Servizio Caccia e Pesca